

Causa C-467/05

Procedimento penale a carico di Giovanni Dell'Orto

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro
2001/220/GAI — Direttiva 2004/80/CE — Nozione di “vittima” nell’ambito di un
procedimento penale — Persona giuridica — Restituzione di beni sequestrati
nel corso di un procedimento penale»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l’8 marzo 2007 . . . I - 5561
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007 I - 5585

Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Questioni riguardanti l’interpretazione di una decisione quadro adottata ai sensi del Titolo VI del Trattato UE*
[Art. 234 CE; artt. 35 UE e 46, lett. b), UE]

2. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*
[Art. 234 CE; artt. 35 UE e 46, lett. b), UE]
3. *Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Norme di procedura*
4. *Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizione della vittima nel procedimento penale — Decisione quadro 2001/220*
[Decisione quadro del Consiglio 2001/220, artt. 1, lett. a), 2, n. 1, e 8, n. 1]

1. Il fatto che una decisione di rinvio riguardante l'interpretazione di una decisione quadro adottata ai sensi del titolo VI del Trattato CE non richiami l'art. 35 UE, ma si riferisca invece all'art. 234 CE, non può, da solo, determinare l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ciò a maggior ragione in quanto il Trattato UE non stabilisce, né espressamente né implicitamente, in quale forma il giudice nazionale debba presentare la domanda di decisione pregiudiziale.

sprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell'art. 35 UE.

(v. punto 36)

2. In forza dell'art. 46, lett. b), UE, il regime previsto all'art. 234 CE è destinato ad applicarsi all'art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione. Analogamente all'art. 234 CE, l'art. 35 UE subordina l'adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, di modo che la giuri-

Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l'oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere

utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli atti previsti all'art. 35, n. 1, UE.

penale, al fine di interpretare la normativa nazionale in conformità a quest'ultima.

(v. punti 48-49)

(v. punti 34, 39-40)

3. Le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore.
4. La decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dev'essere interpretata nel senso che, nell'ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, la nozione di vittima ai sensi della decisione quadro non include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.

Orbene, la questione della competenza giurisdizionale ai fini della decisione sulla restituzione alla parte lesa dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale rientra nella materia delle norme di procedura, cosicché non vi è alcun ostacolo relativo all'applicazione della legge nel tempo che osti alla presa in considerazione, nell'ambito di una controversia in merito a tale questione, delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento

Infatti, interpretare la decisione quadro nel senso che essa riguardi anche le persone giuridiche che asseriscono aver subito un pregiudizio causato direttamente da una violazione del diritto penale sarebbe contrario al dettato stesso dell'art. 1, lett. a), della decisione quadro, che riguarda unicamente le persone fisiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da comportamenti contrari alla legge penale di uno Stato membro. Inoltre, non vi è alcun'altra disposizione della decisione quadro contenente un'indicazione secondo cui il legislatore dell'Unione europea avrebbe inteso estendere la nozione di vittima alle persone

giuridiche ai fini dell'applicazione della decisione quadro in parola. Ben al contrario, diverse disposizioni di quest'ultima, tra cui in particolare gli artt. 2, nn. 1 e 2, e 8, n. 1, confermano che lo scopo del legislatore è stato quello di prendere in considerazione unicamente le persone fisiche vittime di un pregiudizio causato da una violazione del diritto penale.

La direttiva 2004/80, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, non è tale da inficiare siffatta interpretazione. Infatti, anche supponendo che le disposizioni di

una direttiva adottata sul fondamento del Trattato CE possano in qualche modo incidere sull'interpretazione delle disposizioni di una decisione quadro fondata sul Trattato UE e che la nozione di vittima ai sensi della direttiva possa essere interpretata nel senso che essa riguarda le persone giuridiche, la direttiva e la decisione quadro non si trovano comunque in un rapporto tale da imporre un'interpretazione uniforme della nozione di cui trattasi.

(v. punti 53-55, 57-58, 60 e dispositivo)